

TI_GERICHTE 11.2000.19 vom 28. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.19

FR: TI_GERICHTE 11.2000.19 du 28 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.19 del 28 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

CPC riguarda le cause di merito, ma non le procedure provvisionali (analogamente: Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 419 c e n. 1 ad art. 423 b). e) Il divieto di addurre nova in un appello contro l'emanazione di misure provvisionali non impedisce alle parti, del resto, di ottenere misure adeguate alla loro effettiva situazione. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio, in effetti, possono sempre essere modificate dal giudice (Leuenberger , op. cit., n. 15 ad art. 137 CC), non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione (Leuenberger , op. cit., n. 16 ad art. 137 CC), ma anche quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze di fatto decisive (Leuenberger , op. cit., n. 17 ad art. 137 CC e rinvii). Discende, alla luce di quanto esposto, che alle misure provvisionali nelle cause di stato il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC continua ad applicarsi. I documenti prodotti in appello non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio.

E. 3

Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere già in via provvisoria – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Sutter/ Freiburghaus , op. cit., n. 40 ad art. 137 CC con rinvio alla dottrina sviluppata nel diritto previgente; Hausheer/Geiser/Kobel , Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 2000, pag. 129, n. 10.149). I costi di una procedura di separazione o di divorzio sono infatti a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC).

E. 4

Il Segretario assessore ha accertato che l'istante non appare in grado di far fronte in modo autonomo alle proprie spese di causa e di patrocinio con quanto gli rimane una volta dedotto dal reddito mensile netto di fr. 2'484.25 il fabbisogno minimo di fr. 2'227.40. Ciò premesso, egli constatato che il convenuto non ha dato seguito alla domanda di edizione riguardante la sua situazione finanziaria e che costui risulta tuttora in grado di conseguire un reddito (potenziale) di fr. 5'000.– mensili, pari a quello ottenuto durante la sua precedente attività presso la Plurilinea Sagl. Ne ha concluso che il convenuto, con quanto gli rimane dopo aver

fatto fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2'584.40, può versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 2'000.–, quanto meno in due rate di fr. 1'000.–.

E. 5

L'appellante non contesta la mancata produzione dei documenti che gli erano stati richiesti con l'ordinanza sulle prove del 23 marzo 1999. Fa valere tuttavia che la successiva ordinanza del 16 giugno 1999 ha sostituito tale ingiunzione con il richiamo dell'incarto presso l'Ufficio del sostegno sociale, di modo che non gli si può rimproverare alcuna negligenza. A maggior ragione se si considera – egli soggiunge – che l'incarto è stato effettivamente prodotto il 6 settembre 1999 e che il primo giudice ha chiuso l'istruttoria il 16 settembre 1999, ritenendo così di avere dati sufficienti per decidere. Reputare verosimile la sua capacità di guadagno sulla base della presunzione prevista dall'art. 210 CPC sarebbe pertanto arbitrario e il decreto impugnato dovrebbe essere riformato, sopprimendo l'obbligo di versare una provvigione di causa alla moglie. L'argomentazione non manca di temerarietà. Dal fascicolo processuale emerge bensì che l'ordinanza sulle prove del 23 marzo 1999 è stata modificata il 16 giugno 1999, ammettendo il richiamo dell'incarto riguardante il convenuto presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (act. VI). Da ciò soltanto non si può seriamente desumere però che l'ordine di edizione sia stato revocato. Per di più, quando è stata emanata l'ordinanza del 16 giugno 1999 il termine assegnato per ottemperare all'edizione era già decorso infruttuoso. Con ordinanza del 30 aprile 1999 il Segretario assessore ha poi fissato all'istante un ulteriore termine di dieci giorni per produrre la documentazione richiesta, con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP (fascicolo corrispondenza), e l'11 maggio 1999 ha esplicitamente segnalato al patrocinatore del convenuto che la documentazione prodotta il 4 maggio 1999 era insufficiente, assegnando un ultimo termine di dieci giorni per l'edizione. Scaduto anche tale termine, il 16 settembre 1999 egli ha trasmesso l'incarto al Ministero pubblico. Il Procuratore pubblico a sua volta ha invitato il convenuto, il 21 settembre 1999, a ossequiare la domanda di edizione e solo il 15 novembre 1999, constatata l'inutilità di ogni sollecito, ha emanato un decreto di accusa per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

E. 6

L'istante, da parte sua, ha fatto fronte all'obbligo che le incombeva illustrando la sua situazione finanziaria e chiedendo l'edizione dei documenti relativi a quella del marito. In tali circostanze spettava a quest'ultimo, che si opponeva all'istanza provvisoria, rendere verosimile di non avere i mezzi per far fronte alla domanda di provvigione ad litem . L'appellante ha tuttavia lasciato decorrere infruttuosi tutti i termini che gli sono stati assegnati per produrre la documentazione oggetto della domanda di edizione e deve quindi sopportarne le conseguenze. Egli afferma in questa sede che il Segretario assessore avrebbe dovuto, qualora avesse ritenuto insufficienti i documenti agli atti, modificare l'ordinanza sulle prove e ordinarli di produrre quelli mancanti. L'argomentazione non è seria. L'appellante disconosce che in materia di pretese patrimoniali tra i coniugi, come in concreto, vige il principio dispositivo, sicché incombe alle parti rendere verosimili nelle forme e nei tempi previsti dal codice di procedura civile i fatti su cui fondano le loro pretese (Rep. 1995 pag. 227, 1987 pag. 195). Tale principio non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburghaus , op. cit., n. 22 ad art. 137 pag. 466; Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 1 ad art. 419c CPC, pag. 927 in alto) e non spetta al giudice, né in prima sede né tanto meno in appello supplire alle deficienze delle parti compiendo accertamenti d'ufficio in fattispecie che non vedono coinvolti figli minorenni. Anzi, nella fattispecie il primo

giudice avrebbe potuto chiudere l'istruttoria subito dopo aver constatato che il termine assegnato il 23 marzo 1999 era scaduto infruttuoso. Nulla gli imponeva di assegnare ulteriori termini al convenuto inadempiente. A torto quindi costui si duole del comportamento del primo giudice.

E. 7

. A detta del convenuto il Segretario assessore non poteva negare la situazione d'indigenza in cui egli versa. La censura è una volta ancora sprovvista di buon diritto. L'incarto prodotto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento consiste in una lettera di convocazione a un colloquio del 14 giugno 1999, cui il convenuto non si è presentato (fascicolo "richiami"). Per il resto, risulta dall'istruttoria che il convenuto ha una formazione di montatore elettricista e che fino alla metà di dicembre del 1997 è stato rappresentante della ditta _____, di cui è stato socio gerente con firma individuale con uno stipendio mensile di fr. 5'000.– (fascicolo richiamato dall'Ufficio del lavoro di _____). Nel periodo immediatamente successivo al licenziamento egli ha invero profuso sforzi, senza esito, per trovare una nuova occupazione. Tutto si ignora però del periodo successivo al giugno 1998, se non che egli ha chiesto prestazioni all'assicurazione per la disoccupazione, domanda respinta dall'autorità. Il Segretario assessore ha pertanto fatto astrazione dell'asserita mancanza di reddito, rimasta allo stadio dell'affermazione di parte, vista l'inadempienza alla domanda di edizione, e ha tenuto conto del reddito ipotetico che il convenuto potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, vista la giovane età, la buona salute e la formazione professionale completa (DTF 119 II 314, 115 II 6 consid. 5; RDAT 1999-II pag. 246). Ora, sotto questo profilo il primo giudice ha ricordato che il convenuto ha esercitato da ultimo l'attività di rappresentante, con uno stipendio mensile di fr. 5'000.–, e ha valutato il suo fabbisogno in fr. 2'584.40. In questa sede l'appellante afferma che l'apprezzamento del primo giudice sulla sua situazione finanziaria e sulla sua indigenza è criticabile, ma non spende una parola per confrontarsi con le circostanziate argomentazioni del Segretario assessore sull'ammontare del suo reddito potenziale e del suo fabbisogno. Totalmente sprovvisto di motivazione, su questo punto il ricorso si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).

E. 8

Gli oneri del pronunciato odierno vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'indennità per ripetibili di appello commisurata alla stringatezza delle osservazioni. La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellante deve essere respinta già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Trattato come appello, il ricorso per cassazione è respinto nella misura in cui è ricevibile e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione a: – lic. iur. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.